

**ACCORDO QUADRO RELATIVO
AI SERVIZI DI CONTROLLO ACCESSI, SICUREZZA, VIGILANZA,
ACCOGLIENZA E PRESIDIO
DEI LUOGHI PRESSO L'AUTODROMO DI IMOLA**

TRA

Formula Imola S.p.A., con unico socio, Partita IVA n. 02823951203, con sede in Imola (BO), Piazza Ayrton Senna de Silva n. 1 in persona di _____, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato (nel seguito per brevità anche "Formula Imola")

E

- _____, sede legale in____, Via____, capitale sociale Euro____=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. ; P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via _____, in persona del____e legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche "ciascun Fornitore");

E

- _____, sede legale in____, Via____, capitale sociale Euro____=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. ; P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via _____, in persona del____e legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche "ciascun Fornitore");

PREMESSO

- che Formula Imola ha pubblicato una Manifestazione di interesse finalizzata alla ricezione di proposte per l'eventuale conclusione di un Accordo Quadro per il successivo affidamento di servizi di controllo accessi, sicurezza, vigilanza, accoglienza e presidio dei luoghi effettuarsi presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, per tutti gli eventi da svolgersi presso l'Autodromo stesso come da calendario;
- che la Manifestazione di interesse è stata pubblicata sul sito web ufficiale di Formula Imola dal giorno 3.3.2023 al giorno 13.3.2023;
- che all'esito dell'esame delle proposte ricevute, ciascun Fornitore è

- risultato idoneo per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo Formula Imola all'affidamento di un numero predeterminato di contratti attuativi (Ordini di Servizio), bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare gli Ordini di Servizio eventualmente deliberati da Formula Imola nel periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro in ossequio all'intera normativa vigente; ciascun Fornitore, quindi, con la stipula del presente Accordo Quadro non ha diritto ad un "volume minimo" garantito di servizi da svolgere;
 - che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra Formula Imola e ciascun Fornitore attraverso l'emissione di Ordini di servizio che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal Fornitore secondo le modalità e i termini indicati *infra*;
 - che Formula Imola individuerà i fornitori destinatari degli Ordini di servizio sulla base di valutazione connesse alle proprie specifiche esigenze, alle concrete caratteristiche del servizio da eseguire ed all'esperienza / competenza del fornitore, senza che ciascun Fornitore possa vantare un diritto, pretesa, legittimo affidamento comunque denominato ad essere destinatario di uno o più Ordini di servizio; il presente Accordo Quadro non costituisce quindi fonte di alcuna obbligazione di Formula Imola verso ciascun Fornitore.
 - che ciascun Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire gli Ordini di Servizio alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella Manifestazione di interesse, nel presente Accordo Quadro, negli Ordini stessi e suoi allegati (Piano operativo in particolare);
 - che Formula Imola indica il seguente DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto: ***;
 - che ciascun Fornitore conferma il Referente del servizio dichiarato in fase di Manifestazione di interesse, che risulta in possesso di adeguati poteri per impegnare il fornitore sia in fase di accettazione dell'Ordine

- di servizio sia in fase di esecuzione del servizio;
- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
 - che si ricorre alla stipula del presente Accordo Quadro vista l'impossibilità di definire *ex ante* il concreto fabbisogno di Formula Imola in termini di servizi da eseguire e la conseguente impossibilità di quantificare un importo stimato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nella Manifestazione di interesse e nella Proposta inviata da ciascun Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Articolo 2. Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il rapporto tra le Parti è regolato:

- a) da quanto previsto nel presente Accordo Quadro, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, nonché dai contratti attuativi (Ordini di Servizio e relativi Piani operativi) che saranno emessi da Formula Imola in base allo stesso;
- b) dall'intera normativa vigente.

Articolo 3. Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa all'affidamento dei servizi di controllo accessi, sicurezza, vigilanza, accoglienza e presidio dei luoghi presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Più nel dettaglio, fermo che a ciascun fornitore potrà essere chiesto lo svolgimento di tutti i servizi sopra indicati, l'oggetto di ciascun Ordine di

servizio potrà altresì prevedere quanto segue:

a) Controlli preliminari:

- osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

- adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

b) Controlli all'atto dell'accesso del pubblico:

- presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico;

- verifica e obliterazione dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;

- controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

c) Controlli all'interno dei locali:

- attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

- concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere

prestata la massima collaborazione

Il Fornitore sarà tenuto al controllo degli ingressi del pubblico e degli addetti, durante lo svolgimento di tutte le attività commerciali e sportive che avranno luogo all'interno dell'impianto.

Il Fornitore dovrà, altresì, controllare l'obliterazione dei titoli di accesso (biglietti e pass), nonché la validità dei medesimi.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere articolate in modo flessibile per 7 giorni su 7, H24, sia in giornate festive che feriali, il tutto secondo necessità e calendario eventi.

Il Fornitore si obbliga a effettuare le attività secondo le modalità di gestione ed erogazione espressamente previste dall'intera disciplina applicabile in relazione alla tipologia di prestazione ed evento e nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli delle prestazioni, all'organizzazione e composizione del team di lavoro e in generale alle specifiche tecniche e alle condizioni ivi stabilite.

Qualora durante l'esecuzione di un Ordine di servizio sia necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Ordine stesso, Formula Imola può imporre al fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, anche ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Formula Imola si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni all'Ordine di servizio, anche in fase di esecuzione dell'Ordine stesso, anche ai sensi dell'art. 106, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 4. Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Formula Imola si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 107 del D.lgs 50/2016.

Articolo 5. Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore è tenuto (i) a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Formula Imola, nonché (ii) a rispettare ed eseguire quanto previsto dall'Ordine di servizio e relativi allegati.

Ciascun Fornitore dovrà espletare i servizi ad esso affidati con autonomia ed

adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui è responsabile, a regola d'arte, nella maniera più idonea, responsabile, sollecita ed efficiente, e comunque nel rispetto delle modalità indicate da Formula Imola.

Dovrà, pertanto, impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio, anche nel rispetto di quanto previsto dall'Ordine di servizio e dal relativo Piano operativo.

Ciascun Fornitore accetta le seguenti modalità di ingaggio: ricezione di un Ordine di servizio con relativo Piano operativo e sottoscrizione per integrale accettazione rispettivamente entro 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni antecedenti la decorrenza del servizio, con contestuale produzione della cauzione definitiva come indicato *infra*.

All'Ordine di servizio sarà allegato un Piano operativo, che costituirà parte integrante dell'Ordine di servizio, dal quale risulteranno tutte le concrete esigenze di Formula Imola per l'esecuzione a regola d'arte di ciascun servizio, compresa tra l'altro la tipologia dei profili professionali ritenuti necessari per garantire gli standard qualitativi richiesti.

Ferme le tempistiche sopra indicate, un referente di Formula Imola sarà disponibile a discutere in contraddittorio con il Referente del servizio del Fornitore eventuali proposte di modifica al Piano operativo.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore si assicurerà che il proprio personale tenga un corretto comportamento con il pubblico, affinché il servizio sia caratterizzato dalla massima serietà e cortesia. Tutto il personale impiegato dovrà avere la formazione prevista dal D.lgs. n. 81/2008.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione

dell'Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo Articolo 7. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti di Formula Imola.

Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne Formula Imola da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Ciascun Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni contrattuali in modo che possano svolgersi contemporaneamente ulteriori servizi affidati da Formula Imola ad altri fornitori.

Ciascun Fornitore deve, a sue totali cure e spese, provvedere a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria in vigore sia per il lavoro ordinario che straordinario e deve osservare le norme e prescrizioni di legge e regolamentari relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori, nonché alle norme di legge e regolamentari vigenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Resta inteso, in ogni modo, che Formula Imola rimanga del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra ciascun Fornitore ed il personale da esso utilizzato

Ciascun fornitore dichiara la disponibilità ad effettuare un sopralluogo e/o riunione operativa *in loco* per ogni servizio eventualmente affidato, senza alcun onere o costo aggiuntivo per Formula Imola.

Articolo 6. Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati / atti connessi.

In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale altamente specializzato nelle prestazioni

contrattuali dovute. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da Formula Imola, nonché a dare al DEC immediata comunicazione scritta di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi della stessa.

Formula Imola potrà accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la idoneità professionale dei soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordini di servizio.

Il Fornitore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti. Formula Imola rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con Formula Imola. Il Fornitore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con Formula Imola, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne Formula Imola da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi.

Formula Imola si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate le pattuizioni contrattuali, anche in relazione alla qualità del servizio.

Articolo 7. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto da Formula Imola al Fornitore per l'esecuzione delle attività sarà quello risultante dall'Ordine di servizio.

In base alle necessità, ai fabbisogni ed alle specifiche esigenze, di Formula Imola ed alle concrete caratteristiche del servizio da eseguire, nell'Ordine di servizio potrà essere richiesto l'impiego di cinque differenti tipologie professionali alla tariffa oraria di seguito indicata:

- Referente del servizio con esperienza pluriennale e preferibilmente in possesso di qualifica ASC: Euro/ora 18,00
- solo per i fornitori in possesso di licenza *ex art.* 134 TULPS, Addetto Servizi Controllo: Euro/ora 16,50
- Personale Antincendio Alto Rischio (in possesso di Attestato *ex d.m.* 10 marzo 1998 e ss.mm. e ii.): Euro/ora 16,50
- Operatori Steward (in possesso di Attestato *ex d.m.* 13 agosto 2019): Euro/ora 15,50
- Ausiliari personale ASC: Euro/ora 14,00

La tariffa oraria sopra indicata deve intendersi omnicomprensiva in quanto contempla sia le componenti dirette del costo del lavoro (parte retributiva e contributiva), sia le componenti indirette (ricerca, selezione, contrattualizzazione, gestione amministrativa dei lavoratori, ecc.), sia qualsivoglia costo connesso all'esecuzione a regola d'arte del servizio (coordinamento, sopralluoghi, riunioni operative, segreteria organizzativa, costi generali, oneri finanziari, ecc.).

A ciascuna delle tariffe sopra indicate verrà aggiunto l'importo orario di Euro 0,80 quali costi della sicurezza. Residuano esclusivamente gli eventuali costi connessi alla logistica (intesa come trasporto dei lavoratori dal proprio domicilio al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) ed all'alloggio (intesi come i costi per far pernottare lavoratori con domicilio distante rispetto al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, per i giorni di concreto svolgimento della prestazione lavorativa) che non sono stati considerati.

Per ragioni organizzative di Formula Imola, legate anche allo svolgimento degli eventi previsti nell'Autodromo, l'esecuzione dei servizi in appalto

potrebbe richiedere l'estensione dell'orario standard di lavoro ed in siffatta ipotesi Formula Imola potrà prescrivere che le prestazioni siano eseguite anche di notte e nei giorni festivi. In tal caso non verrà applicata alcuna maggiorazione rispetto ai prezzi unitari contrattuali.

I prezzi indicati si intendono dichiarati remunerativi da ciascun Fornitore in base a calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. Ciascun Fornitore rinuncia fin d'ora a qualsiasi altra revisione delle condizioni di aggiudicazione sia economiche che normative per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Formula Imola, anche per il tramite del proprio referente per ciascun servizio si riserva, in fase esecutiva, la valutazione ed eventuale approvazione di varianti che si potessero rendere necessarie o anche solo opportune per l'esecuzione a regola d'arte del servizio.

Il Fornitore procederà alla fatturazione del corrispettivo indicato nell'Ordine di servizio al termine dell'esecuzione del servizio stesso.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di ** (***) giorni data ricevimento fattura, previo accertamento del DEC sulla regolarità delle prestazioni eseguite.

Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente Accordo Quadro ed all'Ordine di servizio e dovrà essere fatta pervenire tramite pec all'indirizzo **.

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con riferimento agli Ordini di servizio che potranno discendere a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

In tutti i contratti di subappalto/subcontratto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010.

Di tale circostanza il Fornitore deve dare diretta e puntuale evidenza a Formula Imola che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Fornitore stesso. Il Fornitore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti altresì a dare immediata comunicazione a Formula Imola e alla

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione del contratto.

Articolo 9. Penali

Per il mancato od inesatto espletamento del servizio Formula Imola si riserva la facoltà di comminare al fornitore le seguenti penali:

- Mancato impiego o assenza delle figure professionali previste dall'Ordine di servizio; l'importo della penale si intende giornaliero e per singola figura professionale: Euro 200,00. Il protrarsi di tale inadempienza oltre il quinto giorno o per più di cinque figure professionali nello stesso giorno potrà essere causa di risoluzione del contratto.
- Mancato rispetto della tempistica di sostituzione del personale richiesto; l'importo della penale si intende riferito ad ogni giorno di ritardo per ciascuna richiesta rimasta inevasa: Euro 350,00.
- Grave irregolarità posta in essere durante l'esecuzione del servizio, anche per comportamenti non adeguati tenuti del personale impiegato: Euro 1.000,00.
- Mancata esecuzione del servizio oggetto dell'Ordine di servizio: Euro 3.000,00. Ferma l'applicazione delle penali, resta sempre ferma la facoltà di Formula Imola di ottenere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dalla stessa.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare comunicazione, tramite Pec, dell'inadempienza al Fornitore che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Fornitore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, Formula Imola procederà senza indugio all'applicazione della penalità. Gli importi delle penalità applicate potranno essere recuperati sia mediante detrazione dell'importo dall'ammontare delle fatture, sia mediante

trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata a pena di risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e il Committente provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'applicazione di una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 10. Garanzia

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte da ciascun Fornitore con la sottoscrizione dell'Ordine di servizio e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le attività, il Fornitore medesimo si obbliga a consegnare – a fronte di richiesta di Formula Imola – a quest'ultima, contestualmente alla sottoscrizione dell'Ordine di servizio, garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo – laddove effettivamente richiesta da Formula Imola – per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di durata pari a 60 (sessanta) giorni.

Resta fermo quanto previsto all'art. 93, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016 in ordine alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo - conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016, approvato con d.m. 193/2022 - dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Formula Imola;
- la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti di Formula Imola.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui Formula Imola si sia avvalsa, in tutto o in parte, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di Formula Imola.

Resta inteso che ove la Garanzia non venga prestata non si perfezionerà

l'obbligazione contrattuale per Formula Imola.

Articolo 11. Tessere di riconoscimento

Formula Imola darà indicazioni a ciascun Fornitore (nonché l'eventuale Impresa subappaltatrice e/subcontraente) sulla necessità che tutto il personale impiegato sia in possesso di apposita tessera di riconoscimento anche ai sensi dell'art 18, co. 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della Legge 136/2010.

Articolo 12. Responsabilità e Assicurazione

Ciascun Fornitore dichiara di essere in possesso di tutte le competenze per poter eseguire a regola d'arte i servizi che potranno essergli assegnati.

In conseguenza di ciò, ciascun Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e dei successivi Ordini di servizio adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'Accordo Quadro.

Ciascun Fornitore è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi. Il Fornitore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori e subcontraenti. Restano a carico dell'esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto nonché l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Il Fornitore è tenuto a dotarsi, per tutto il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro e dei successivi Ordini di servizio, di idonea copertura assicurativa rilasciata in relazione alla esecuzione del presente Accordo Quadro da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte

subappaltatrici, relativamente a:

- R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone di cui il Fornitore è tenuto a rispondere.

Condizioni particolari:

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di Formula Imola, ai subappaltatori/subfornitori e loro dipendenti;
 - Massimale unico minimo: Euro 1.500.000,00
 - Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato;
 - Danni a impianti e/o macchinari;
 - Danni a qualsivoglia cosa di terzi.
- R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera con massimale minimo unico di Euro 1.500.000.

Formula Imola si riserva di valutare le suddette polizze già consegnate da ciascun Fornitore in sede di Manifestazione di interesse e di valutarne l'idoneità, chiedendo, in difetto, integrazioni anche sulla base delle condizioni particolari sopra indicate.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore di Formula Imola, ciascun Fornitore è tenuto a darne comunicazione a Formula Imola medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, Formula Imola ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente Articolo 7 o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e conseguentemente nullo il successivo Ordine di servizio.

Articolo 13. Risoluzione e recesso

Oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che Formula Imola, senza obbligo di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'efficacia dell'Accordo Quadro ed i relativi Ordini di servizio nei confronti del singolo

Fornitore ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordine di servizio;
- b) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, previamente contestati;
- c) motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati;
- d) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
- e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- f) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore;
- g) mancata costituzione o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte di Formula Imola;
- h) mancata presentazione delle polizze richieste;
- i) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
- j) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- k) contegno abitualmente scorretto da parte del personale del Fornitore verso gli utenti;
- l) mancata sostituzione degli operatori privi dei requisiti richiesti ovvero del personale allontanato nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio;
- m) grave danno all'immagine di Formula Imola;
- n) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
- o) subappalto non autorizzato;
- p) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- q) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del Fornitore;

- r) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili a Formula Imola che non consentono la prosecuzione del servizio;
- s) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto;
- t) nel caso in cui venga meno – per qualsivoglia motivo – la gestione dell'Autodromo di Imola in capo a Formula Imola S.p.A.
- u) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente Articolo 10 (Garanzia) e Articolo 12 (Responsabilità e assicurazione);
- v) nei casi di cui all'Articolo 18 (Divieto di cessione);
- w) in caso di violazione degli obblighi di cui all'Articolo 19 (Sicurezza).

In caso di cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro nei confronti di un Fornitore, l'Accordo Quadro rimarrà in vigore tra i restanti Fornitori.

Articolo 14. Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

L'Accordo Quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nei soli confronti del fornitore inadempiente nel caso in cui le transazioni finanziarie relative all'Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9- bis della L. 136/2010.

Articolo 15. Subappalto

E' consentito a Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e del successivo Ordine di servizio, rispettando l'intera normativa vigente.

In tal caso, il Fornitore dovrà tra l'altro consegnare a Formula Imola contestualmente all'accettazione dell'Ordine di servizio copia del Contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Fornitore, su richiesta di Formula Imola, è obbligato a produrre immediatamente copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Articolo 16. Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Accordo Quadro sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 17. Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Accordo Quadro dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Accordo Quadro, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Accordo Quadro. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 18. Divieto di cessione

Ciascun Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, l'Accordo Quadro ovvero l'esecuzione di una o più delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, salvo quanto previsto in caso di subappalto e fermi i casi consentiti dalla legge.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dall'Accordo Quadro, senza il preventivo consenso scritto di Formula Imola. La violazione dei divieti di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 19. Sicurezza

Ciascun Fornitore si obbliga ad osservare ed a dare attuazione alle misure di

prevenzione e protezione, alle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare le obbligazioni della vigente normativa sulla sicurezza, salute e igiene sul lavoro, sulla prevenzione incendi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.

Articolo 20. Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo Quadro qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente Accordo Quadro, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante PEC:

- a Formula Imola:

Imola (BO), Piazza Ayrton Senna de Silva n. 1

info@pec.autodromoimola.it

+39 0542 30420

- a ciascun Fornitore: ai contatti risultanti dalla separata dichiarazione prodotta.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra/separatamente indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 21. Informazioni riservate e privacy

Ciascun Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a Formula Imola, al contenuto e all'esecuzione del presente Accordo Quadro, che gli siano state comunicate prima della stipulazione dell'Accordo Quadro o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo.

L'inosservanza agli obblighi di cui al citato accordo di riservatezza costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Europeo 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima

della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22. Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione cessazione ed interpretazione dell'Accordo Quadro sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 23. Responsabilità amministrativa degli enti, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Codice Etico e Segnalazioni di Whistleblowing

Ciascun Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii. (cd. Normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti), alla L. 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii. (cd. Legge Anticorruzione), al D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e alla L. 179/2017 (cd. Legge Whistleblowing), nonché di essere a conoscenza che Formula Imola ha adottato e attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), un Codice etico (di seguito, il "Codice") e un Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "P.P.C.T."). Il Fornitore dichiara altresì di aver letto i documenti sopra menzionati, disponibili on line sul sito internet di Formula Imola all'indirizzo <http://www.autodromoimola.it/>, di aver compreso i principi e gli ambiti di applicazione rientranti nella attività del presente Accordo Quadro. Tanto

premessi il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello, P.P.C.T. e Codice Etico e tenere una condotta in linea con i suddetti e comunque tale da non esporre Formula Imola al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Formula Imola a violare i principi del Modello, P.P.C.T. e Codice Etico o a tenere una condotta non conforme agli stessi, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e/o responsabilità di Formula Imola ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012.

Inoltre il soggetto che, in qualità di lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Formula Imola, sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di illeciti o altre irregolarità commesse, è tenuto a segnalarle a Formula Imola al fine di tutelare l'interesse all'integrità dell'Azienda.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Formula Imola a risolvere l'Accordo Quadro con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Il Fornitore manleva sin da ora Formula Imola per eventuali sanzioni o danni che possano derivare a quest'ultimo

Articolo 25. Patto di integrità

Ciascun Fornitore dichiara espressamente di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità" e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza conformando la propria condotta agli obblighi ivi contenuti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Formula Imola a risolvere il presente Accordo Quadro con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456

del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 26. Legge applicabile

Il presente Accordo Quadro è disciplinato dalla legge italiana.

Bologna, lì _____

Formula Imola S.p.A.

Il Fornitore ***

Il Fornitore ***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, ciascun Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso Accordo Quadro ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

.....

Bologna lì _____

Il Fornitore ***

Il Fornitore ***